

BStGer BB.2011.30 vom 22. Juni 2011

Bundesstrafgericht, 2011-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2011.30

FR: TPF BB.2011.30 du 22 juin 2011

IT: TPF BB.2011.30 del 22 giugno 2011

Regeste

Sequestro (art. 263 segg. CPP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

E. 1.2

Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell'art. 396 cpv. 1 CPP.

E. 1.3.1

È per contro contestata la legittimazione attiva della reclamante. Secondo l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. Queste condizioni si applicano sia alle parti ai sensi dell'art. 104 CPP che agli altri partecipanti al procedimento giusta l'art. 105 CPP. A

- 5 -

questo proposito la I Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare in più di un'occasione che la legittimazione ad interporre reclamo presuppone l'esistenza di un pregiudizio personale e diretto (v. in particolare sentenza del Tribunale penale federale BB.2007.11 del 12 marzo 2007, consid. 1.2). Sulla scorta dei principi sviluppati prevalentemente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale – e unanimemente applicati alle procedure penali interne – dottrina e la giurisprudenza considerano in effetti che solo la persona (fisica o giuridica) direttamente lesa dal provvedimento in questione è legittimata ad impugnarlo (v. TPF 2007 158 consid. 1.2; LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zuzusatz/Basilea/Ginevra 2010, art. 105 CPP n. 13; STUCKI, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Berna 2008, pag. 83). Più concretamente, nel caso del sequestro di un conto bancario solo il titolare del conto adempie in principio a questa condizione. In circostanze eccezionali la

banca stessa può anch'essa essere toccata personalmente e direttamente da questo provvedimento (v. TPF 2010 22 consid. 1.3). Secondo la giurisprudenza ciò è in particolare il caso quanto l'istituto bancario dispone di un diritto reale limitato sui valori confiscati (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006, consid. 4.2.1 e riferimenti ivi citati).

E. 1.3.2

Nella fattispecie, intestataria e titolare della relazione bancaria n. 1 presso la banca A. SA sequestrata dal MPC in data 8 ottobre 2010 è la C. SA di Z. (v. act. 4.2 incarto BP.2011.17). La D. AG è inoltre titolare di un diritto di pegno contrattuale sul suddetto conto per gli esborsi connessi con la carta di credito aziendale E. Come rettamente indicato dal MPC nelle sue osservazioni del 15 aprile 2011 (v. act. 9 pag. 2-3), la decisione impugnata non lede giuridicamente e direttamente gli interessi della reclamante, la quale non è pertanto né parte, né terzo aggravato da atti procedurali ai sensi degli art. 104-105 CPP. Il pregiudizio allegato è infatti patito in primo luogo dalla C. SA, entità giuridica a sé stante e detentrica del conto sequestrato, ed eventualmente dalla D. AG, titolare di un diritto di pegno sullo stesso. Inoltre l'ordine di provvedere al versamento di un contributo pubblico è stato impartito da un'autorità, ciò che è sufficiente a togliere qualsiasi profilo di illiceità nella relazione tra la banca A. SA e la D. AG. Alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati, la banca A. SA risulta casomai solo indirettamente toccata dal provvedimento litigioso, di modo che essa è priva di legittimazione ricorsuale. Ne discende che il reclamo deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione.

E. 2

Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico della reclamante una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010

- 6 -

sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 7 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.